FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 168/CGF (2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 76/CGF – RIUNIONE DEL 15 OTTOBRE 2010

1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Umberto Maiello, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL CALCIATORE NICOLA MORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GROSSETO/FROSINONE DEL 2.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 24 del 5.10.2010)

Con decisione resa pubblica mediante il Com. Uff. n. 24 del 5.10.2010, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto al calciatore Nicola Mora la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Tale decisione veniva assunta perché durante l'incontro Grosseto/Frosinone disputato il 2.10.2010, il Mora colpiva un avversario con un pugno.

Avverso tale provvedimento il calciatore Nicola Mora ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 6.10.2010 sostenendo l'erronea valutazione da parte del Giudice Sportivo e chiedendo pertanto una riduzione della squalifica inflittagli.

Premesso che risulta dagli atti prodotti in sede di reclamo e da quelli presenti nel relativo fascicolo che i fatti – riferiti all'incontro Grosseto/Frosinone del 2.10.2010 - si dimostrano come verificati, ma con portata offensiva diversa rispetto a quanto emerge dal rapporto del direttore di gara – Signor Filippo Merchiori - il quale, sentito dal Collegio in ordine alla dinamica dell'episodio in sede istruttoria e per come richiesto dal reclamante, ha specificato che il contatto tra i due calciatori provocato dal Mora, seppur punibile disciplinarmente con l'espulsione dal campo di gara, non poteva ricondursi nell'alveo degli "atti violenti", potendosi riferire ad una "manata al capo" piuttosto che ad un "pugno";

- tenuto conto di tale fondamentale precisazione offerta dal direttore di gara nonché della circostanza che non emergono altri riferimenti all'episodio in questione dalla lettura del rapporto dell'assistente, signor Aleandro Di Paolo, pure prodotto in atti;
- rilevato, quindi, che appare accoglibile il reclamo limitatamente all'assenza del carattere violento attribuibile alla condotta del calciatore Mora e che per tale ragioni, considerato anche che il rapporto del direttore di gara evidenzia come nessun danno fisico veniva provocato all'avversario, va ridotta la sanzione inflitta al calciatore Mora da tre a due giornate di squalifica;
 - stimata, conclusivamente, congrua la sanzione di due giornate di squalifica, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato e con riferimento all'episodio in questione.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Nicola Mora riduce la squalifica inflitta a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DIAMANTI ALESSANDRO SEGUITO GARA LAZIO-BRESCIA DEL 3.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 49 del 5.10.2010)

Con decisione resa pubblica mediante il Com. Uff. n. 49 del 5.10.2010, il Gudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha applicato nei confronti del signor Alessandro Diamanti, tesserato in favore del Brescia Calcio S.p.A., la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Tanto in ragione della condotta tenuta dal predetto calciatore nel corso della gara Lazio/Brescia del 3.10.2010 e compiutamente descritta nella decisione del Giudice di prime cure "doppia ammonizione per comportamento non regolaramentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per aver, inoltre, al 34° del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, rivolto all'arbitro un epiteto ingiurioso".

Quanto a tale ultimo profilo, dal rapporto del direttore di gara si evince che "al 30' del 2 T Diamanti, già precedentemente ammonito al 34' del primo tempo, sgambettava un avversario in possesso di palla. Dopo l'esibizione del cartellino rosso mi diceva sei un buffone".

Avverso la decisione del Giudice Sportivo hanno interposto reclamo il Brescia Calcio ed il signor Diamanti, all'uopo deducendo l'insussistenza in fatto della condotta in contestazione e, comunque, la misura sproporzionata della sanzione irrogata.

Nel costrutto giuridico dei reclamanti la condotta ingiuriosa sarebbe stata posta in essere, non già nei confronti dell'arbitro, bensì nei confronti di un calciatore avversario (Radu) che, a loro dire, avrebbe oltremodo, e platealmente, indugiato nel simulare sofferenza per il fallo commesso dal Diamanti.

Sulla scorta delle descritte premesse, hanno, quindi, concluso per la riforma della decisione impugnata.

Analoghe conclusioni sono state rassegnate all'esito dell'udienza di discussione.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

Anzitutto, priva di pregio si rivela la ricostruzione dell'episodio offerta, in via alternativa, nell'atto di gravame. La diversa dinamica da cui prendono abbrivio le tesi difensive è, infatti, in plateale contrasto con i contenuti descrittivi del rapporto di gara, assistito – com'è noto – da fede privilegiata.

Né è possibile in esso cogliere elementi di dubbio ovvero di possibili distorsioni nella percezione della condotta incriminata, di talchè la stessa richiesta dei ricorrenti di ulteriori approfondimenti istruttori si rivela del tutto ingiustificata siccome disancorata dalle suddette, univoche risultanze procedimentali.

Alcun dubbio, poi, residua quanto al disvalore da riconnettere all'espressione pronunciata dal Diamanti, a cagione della sua oggettiva attitudine offensiva, percepita come tale dallo stesso direttore di gara.

Infine, congrua e proporzionata ai fatti deve ritenersi anche la sanzione irrogata: non può, infatti, essere obliterato che il calciatore Diamanti era stato appena espulso per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto con conseguente incameramento della tassa di reclamo versata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Brescia Calcio S.p.A. di Brescia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2, CGS, ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 12, COMMA 5, CGS, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO MAURO MATIAS ZARATE (NOTA N°. 864/1177PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2010) (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 30.9.2010)

Con decisione del 30.9.2010, la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva al calciatore Mauro Matias Zarate la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 e alla S.S. Lazio S.p.A. la medesima sanzione, a titolo di responsabilità oggettiva, per aver il calciatore sopra menzionato in data 14.3.2010 salutato i propri sostenitori con il braccio destro teso e alzato e con le dita della mano serrate, venendo così meno ai principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1 comma 1 C.G.S..

Tale spiacevole episodio avveniva nella "curva nord" laziale, in mezzo a tanti altri tifosi, dove il calciatore Zarate, squalificato e quindi per ciò non in campo, era stato invitato proprio nella sua qualità di tesserato della società e beniamino del pubblico.

La Procura Federale aveva chiesto l'inflizione dell'ammenda di € 30.000,00 per Zarate e € 30.000,00 per la società a seguito dell'audizione del calciatore, nel corso della quale lo stesso aveva ammesso di conoscere il significato di quel gesto e di averlo fatto solo per accontentare i tifosi che glielo avevano chiesto.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in considerazione della giovane età del calciatore e dell'unicità del gesto riduceva ad €10.000,00 entrambe le sanzioni.

Propone appello oggi solo la S.S. Lazio S.p.A., contestando l'inflizione dell'ammenda per responsabilità oggettiva.

Il reclamo è parzialmente fondato e va accolto in parte per i seguenti

La difesa della società insiste molto, anche nella memoria depositata in questa sede di gravame, sul fatto che l'atteggiamento debba essere ricondotto a Zarate *uti civis*.

Sulla questione del contesto in cui è stato adottato il comportamento di Zarate, non può revocarsi in dubbio il fatto che il gesto sia stato compiuto sugli "spalti di uno stadio gremito, nel mezzo di una tifoseria organizzata e per di più ad opera di uno sportivo idolatrato dagli spettatori".

Tre componenti davvero gravi che escludono completamente qualsiasi dubbio sulla natura "pubblica" del gesto; gesto, peraltro, prontamente ripreso dai media e diffuso anche su molti siti web (fatto che rende ancor più pubblico il comportamento del calciatore).

Ad ogni modo, la violazione dell'art. 1 C.G.S. appare evidente, anche perché il gesto è stato compiuto in un settore dello stadio pieno di tifosi laziali, in un contesto, quindi, "riferibile all'attività sportiva".

Il comportamento del calciatore è stato, inoltre, alquanto contraddittorio anche durante le varie fasi processuali: nell'interrogatorio ad opera della Procura Federale in data 1.4.2010 egli ha ammesso di conoscere il significato del gesto, ma di averlo fatto solo per compiacere i tifosi che glielo avevano chiesto.

Successivamente in sede di giudizio dinanzi alla Commissione, ha, invece, ritrattato asserendo di non sapere quale fosse realmente il significato del c.d. "saluto romano".

Ebbene tale contraddittorietà dimostra, nel contempo, un atteggiamento sicuramente consapevole, ma anche disorientato dalla gravità della conseguenza.

Cosa che già indotto la Commissione Disciplinare Nazionale ad abbassare l'ammenda da € 30.000,00 richiesti dalla Procura Federale ad €10.000,00.

Detto questo, però, occorre confermare che in reazione al gesto apologetico compiuto dal calciatore si configura in modo evidente la responsabilità della società ai sensi dell'art. 4, comma 2 C.G.S..

Pur tuttavia, si ritiene troppo onerosa la sanzione di €10.000,00 per la società, atteso che il principio della responsabilità oggettiva a carico delle società non può essere portato all'esasperazione, a fronte, soprattutto, di fattispecie in cui le possibilità di controllo ed intervento delle società stesse sono, come nel caso di specie, estremamente ridotte (anche se, occorre ammettere, non del tutto escluse).

Il principio della responsabilità oggettiva rimane assolutamente intangibile, anche come forma di controllo sui propri tesserati, con i relativi risvolti preventivi ed educativi, ma non si può comunque arrivare, in casi come questo che ci occupa (dove peraltro l'estraneità della società al contesto dell'agire da parte del calciatore non può dirsi assoluta), ad equiparare la sanzione inflitta alla società a quella prevista per il calciatore.

In altre parole, in relazione al comportamento di Zarate, assolutamente deprecabile e frutto di grave leggerezza, la società non può essere messa sullo stesso piano del diretto responsabile del gesto.

Questa Corte, pertanto, ritiene equo derubricare l'ammenda di €10.000,00 ad ammonizione a carico della società, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. b).

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio di Roma, riduce la sanzione inflitta all'ammonizione.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Umberto Maiello, Dr. Leonardo Salvemini – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Componente Aggiunto – Dr. Gian Matteo Ciampaglia; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL SIGNOR NALDI SALVATORE, EX PRESIDENTE DEL C.D.A. DELLA FALLITA S.S. CALCIO NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F – NOTA N. 7392/129PF05/06/GT/DL DEL 4.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 22.6.2010)

Il Dott. Salvatore Naldi, presidente della S.S. Calcio Napoli S.p.A. sino al 22.6.2004, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli del 2.8.2004, ha proposto rituale impugnazione avverso la decisione (Com. Uff. 98/CDN) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale gli ha inflitto la sanzione disciplinare della inibizione per anni 3 in esito al deferimento del Procuratore Federale del 4.5.2010 per l'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F..

Con i motivi scritti, il reclamante ha, in via preliminare e pregiudiziale, eccepito la intervenuta prescrizione, ex art. 18, comma 1, C.G.S. previgente, delle presunte violazioni addebitategli, rilevando la non applicabilità, al caso di specie, degli effetti interruttivi di cui all'art. 18, comma 3, C.G..S., atteso che non era mai stata avviata alcuna inchiesta da parte dell'Ufficio Indagini o di altro organismo federale; prescrizione che, pertanto, era maturata al termine dell'anno sportivo 2007/2008.

Contestava, quindi, l'assunto del Giudice di prime cure il quale aveva, erroneamente, statuito che la prescrizione era stata interrotta dall'apertura dell'inchiesta, ex art, 18, comma 3, C.G..F., nella Stagione Sportiva 2005/2006 per effetto della richiesta, alla Lega Nazionale Professionisti, inviata con nota del 7.10.2005, da parte della Procura Federale, di trasmissione dei documenti relativi al fallimento della S.S. Calcio Napoli S.p.A., contestualmente riscontrata in pari data con nota - prot. 2473 – della Lega Nazionale Professionisti.

Concludeva, pertanto, in via preliminare, per l'accoglimento della declaratoria di intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare ex art. 18, comma 1, C.G..S. all'epoca vigente, e nel merito, per il proscioglimento da ogni addebito.

Alla seduta del 15.10.2010, fissata davanti alla competente C.G..F. - 1^a Sezione Giudicante, compariva uno dei difensori del reclamante il quale illustrava sinteticamente i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Osserva preliminarmente questa C.G.F., che la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Nazionale appare condivisibile e dalla stessa non intende discostarsi specie per quanto argomentato in ordine alla eccezione di prescrizione.

Il previgente art. 18, comma 3, C.G..S., statuiva che l'apertura di una inchiesta, registrata con data certa da parte dell'Ufficio Indagini o di altro organismo federale, interrompe la prescrizione.

E ciò si è verificato con la richiesta 7.10.2005 inviata dalla Procura Federale alla Lega Nazionale Professionisti, prontamente riscontrata, necessitata dall'esigenza di conoscere i nominativi degli amministratori in carica al momento della dichiarazione di fallimento della società e quelli in carica nel biennio precedente.

Di rilievo, in merito, è la relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, che, ricevuto conforme incarico del Capo dell'Organismo di appartenenza in data 27-31.10.2006, relazionava, con nota 12.12.2006, quanto da lui accertato circa i nominativi degli amministratori in carica della fallita S.S. Calcio Napoli S.p.A.

Esito di indagine che veniva, con successiva nota 19/01/2007 del Capo U.I., trasmessa al Procuratore Federale il quale, con successiva sua del 26.2.2007, prot. 1066/129/PF/SP/ad, richiedeva alla CO.VI.SO.C., con riferimento al su citato Fallimento, copia degli atti in suo possesso.

Atti di indagine che, pertanto, sono da ritenere, senza dubbio alcuno, momenti interruttivi della prescrizione ex art. 18, comma 3, C.G.S.

Quanto al merito, come compiutamente osservato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, è d'uopo richiamare le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di Napoli – Sezione Fallimentare – che ha definito la gestione del Presidente Salvatore Naldi connotata da "approssimazione, gravi errori e/o assenza di progettualità, irresponsabilità e infruttuosa dissipazione di risorse".

Il che costituisce, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della responsabilità in ordine alla gestione societaria del Naldi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Naldi Salvatore.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'ATALANTA BERGAMASCA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATALANTA/REGGINA DEL 25.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 23 del 28.9.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 23 del 28.9.2010, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 alla società Atalanta Bergamasca Calcio.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Atalanta/Reggina del 25.9.2010, sostenitori della società sanzionata, irroravano, con ripetuti getti d'acqua, e fatta oggetto del lancio di una bottiglietta di plastica vuota la collaboratrice della Procura Federale; spruzzavano d'acqua il Quarto Ufficiale che, al termine della gara, era colpito da una palla anch'essa intrisa d'acqua; l'entità della sanzione veniva attenuata in riferimento all'ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Avverso tale provvedimento l'Atalanta Bergamasca Calcio ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 29.9.2010 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 6.10.2010, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per

quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'Atalanta Bergamasca Calcio di Bergamo, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL CALCIATORE GIUSEPPE COLUCCI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA UDINESE/CESENA DEL 2.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 49 del 5.10.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 49 del 5.10.2010, ha inflitto la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara al calciatore Giuseppe Colucci.

Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell'incontro Udinese/Cesena del 2.10.2010, mentre rientrava negli spogliatoi, il Colucci proferiva un'espressione blasfema che veniva rilevata dal Collaboratore della Procura Federale.

Avverso tale provvedimento il calciatore Giuseppe Colucci ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 5.10.2010 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 12.10.2010, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Giuseppe Colucci, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma l'1 febbraio 2011

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete